

Scheda n. 415

L'ostinazione dell'Amministrazione scolastica nel negare le ore di sostegno necessarie produce la condanna di essa al risarcimento dei danni (TAR Sicilia 2594/12)

Diritto allo studio

Il TAR Sicilia ha emesso la sentenza, in via breve, [n° 2594/12](#) con la quale ha condannato l'Amministrazione scolastica ad **assegnare 32 ore settimanali di sostegno** ad un alunno con sindrome di Down di scuola secondaria e anche al **risarcimento dei danni non patrimoniali**.

La [sentenza](#) ribadisce la **consolidata giurisprudenza costituzionale e di merito** del diritto degli alunni con disabilità grave ad ottenere il massimo possibile delle ore di sostegno. Ciò sulla base della [sentenza della Corte Costituzionale n° 80/10](#), della [L. n° 296/96](#), art. 1, comma 605 lettera b), della [L. n° 122/10](#) art. 9 comma 15 e della [L. n° 111/11](#) art. 19 comma 11, oltre che di numerose sentenze di diversi TAR oltre a quello siciliano.

Sotto questo profilo la decisione non dice nulla di nuovo.

Ma essa **si segnala sia per aver voluto assegnare sostegno per tutta la durata dell'orario scolastico (32 ore), sia per aver condannato l'Amministrazione al risarcimento dei danni non patrimoniali**, quantificati in € 1.000 per ogni mese di ritardo rispetto alla data di deposito del ricorso.

OSSERVAZIONI

1. L'assegnazione di 32 ore settimanali di sostegno **sembra eccessiva** a quanti riteniamo da sempre che il sostegno non sia l'unica e principale risorsa per l'inclusione scolastica.

Però per i giudici, in assenza di una documentata messa a disposizione da parte dell'Amministrazione scolastica di docenti curricolari seriamente formati sulla didattica speciale e di classi non numerose, il sostegno risulta di fatto l'unico mezzo per evitare l'isolamento dell'alunno con disabilità dentro o fuori la classe.

Pertanto solo quando il MIUR dimostrerà che avrà realizzato una **seria formazione iniziale dei docenti curricolari**, una **ricorrente formazione obbligatoria in servizio** degli stessi e la formazione di **classi con non più di 20 o al massimo 22 alunni**, come stabilito dagli art. 4 e 5 comma 2 del [DPR n° 81/09](#), sentenze di questo tipo sono destinate a moltiplicarsi all'infinito.

2. Ma la [sentenza](#) si segnala soprattutto per la **condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni non patrimoniali** con la seguente motivazione:

*"relativamente alla colpa va rilevato che la determinazione oggetto di gravame è intervenuta **malgrado l'esistenza di numerosissimi precedenti della sezione** (del TAR Sicilia, ndr) **sfavorevoli al Ministero ed all'Ufficio scolastico, che, ciononostante, continuano, anno dopo anno scolastico, a reiterare provvedimenti all'evidenza non conformi alla normativa in materia di tutela dei disabili.**"*

E la [sentenza](#) rincarica la dose **invitando le parti interessate (le famiglie) ad adire subito il TAR** se vogliono il massimo del riconoscimento del danno non patrimoniale. Infatti la sentenza così si esprime:

*"Va, però, considerato che parte ricorrente (la famiglia, ndr) ha concorso parzialmente alla produzione del danno **ritardando l'instaurazione della controversia.**"*

E l'argomentazione si conclude in crescendo come segue:

*"L'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente tale somma va posto a carico del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, cui **va imputata la responsabilità generale delle scelte gestionali poi attuate dalle articolazioni periferiche dell'Amministrazione.**"*

Con questa [sentenza](#) il MIUR è **invitato ad essere più rispettoso della normativa** e le famiglie ad essere sempre più pronte a vigilare.

Vedi anche la scheda n° 387. [Nuova sentenza collettiva sul massimo delle ore di sostegno \(TAR Lazio 5123/12\)](#)

16/01/2013

Salvatore Nocera

Responsabile dell'Area Normativo-Giuridica
dell'Osservatorio Scolastico sull'Integrazione dell'AIPD Nazionale
E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it